

**PROVINCIA DI VICENZA**



**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE  
DI LAVORO PER I LAVORATORI EDILI**

**18 APRILE 2012**

**Addi 18 Aprile 2012**

**tra**

**ANCE VICENZA - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza**, rappresentata dal Presidente Gaetano Marangoni e dai signori Pierandrea Aggujaro, Franco Agostini, Gianluca Muraro e Franco Rasotto, assistiti in sede tecnica dal Direttore di Ance Vicenza Carlo Casarotti e da Andrea Crisci e

**e**

la **Feneal - UIL** di Vicenza rappresentata dai signori Giacomo Pirro, Teresio Gheno, Andrea Busato, Marziano Cortese, Giuseppe Pensato.


la **Filca - CISL** di Vicenza rappresentata dai signori Valeria Lazzer, Lorenzo D'Amico, Alessandro Fabris, Andrea Padrin, Paolo Piccoli e Mauro Rodeghiero.

la **Fillea - CGIL** di Vicenza rappresentata dai signori Antonio Toniolo, Danilo Andriollo, Massimo Esposito, Luca Rossi, Valter Munaretto, Riccardo Martin, Agostino Pantusa, Domenico Gallo, Abdel Aziz, Carletto Calgarotto, Pierino Manzardo, Guglielmo Molon e Andres Valdez.

**viene stipulato**

il presente **"Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro del 18 aprile 2010"** da valere per:

- tutto il territorio della provincia di Vicenza;
- tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato c.c.n.l.;
- tutti i lavoratori da esse dipendenti.



## 1) Dichiarazione comune d'intenti sulle linee di sviluppo delle relazioni sindacali

ANCE Vicenza e OO.SS. Provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della Provincia di Vicenza si colloca in una fase storica di profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destabilizzare in maniera irreversibile il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni, in presenza del concreto rischio di frammentazione del settore; tale situazione di crisi impone alle parti di attivare adeguate iniziative volte a tutelare in particolare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali.

Per quanto sopra si esprime la comune convinzione che tra gli obiettivi prioritari che si dovranno perseguire attraverso la contrattazione integrativa provinciale, che dovrà in ogni caso tenere conto delle profonde modifiche intervenute nel frattempo negli assetti del settore e nell'organizzazione del lavoro edile anche a fronte della richiamata situazione di crisi, vi sia il rilancio della funzione degli Enti bilaterali ed il loro riordino gestionale secondo una logica di erogazione di servizi ad imprese e lavoratori improntati a criteri di maggiore efficacia ed efficienza, così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni.

## 2) Grandi opere

Nella consapevolezza che l'attivazione di grandi opere infrastrutturali e civili nel territorio provinciale potrà rappresentare concreta occasione di rilancio del tessuto produttivo locale in ragione delle complessive ricadute economiche/sociali/occupazionali che ne deriveranno le parti ravvisano la necessità che la realizzazione delle stesse non possa prescindere dall'impegno che i concessionari dovranno assumere di addivenire ad appositi Protocolli d'intesa con le parti sociali che vincolino affidatari, subaffidatari e/o fornitori con posa in opera all'applicazione integrale della contrattazione integrativa territoriale locale nonché alla adesione e collaborazione con gli Enti Bilaterali territoriali di settore, anche in relazione all'opportunità di potersi avvalere del supporto degli stessi Enti in materia di formazione delle maestranze occupate in tali specifici cantieri nonché di attuazione delle normative di sicurezza, igiene e prevenzione sul lavoro.

In tali protocolli saranno inserite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali derivanti

Vicenza 18 aprile 2012

dall'applicazione della contrattazione integrativa territoriale che si dovessero verificare ai danni del personale delle imprese affidatarie, sub affidatarie e/o fornitrici con posa in opera tenuto conto di quanto previsto dall'art. 41 della Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003.

In tali protocolli dovrà essere altresì prevista l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori, in qualsiasi forma si manifestino, facendo riferimento ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'Interno e tra Confindustria ed ANCE nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale.

### 3) Enti Bilaterali di settore

Le parti si riconoscono integralmente negli obiettivi di complessivo riordino e rilancio della Bilateralità di settore indicati nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da ANCE Veneto e Feneal - UIL, Filca - CISL e Filea - CGIL del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo secondo le quali dovrà avvenire il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale del Veneto; questo anche per quanto riguarda il tema della ricerca delle migliori sinergie e progressiva armonizzazione dei sistemi gestionali e delle aliquote di contribuzione degli Enti operanti nelle diverse province del Veneto in considerazione di un mercato del lavoro che è caratterizzato da una sempre più diffusa mobilità di imprese e personale nel territorio regionale ed i cui meccanismi di gestione e corretta regolazione richiedono necessariamente soluzioni uniformi a livello regionale.

Per quanto sopra le parti convengono di aderire al tavolo di lavoro tra ANCE Veneto e il sindacato regionale, cui parteciperà anche la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Casse Edili che sarà attivato per definire entro il 30 settembre 2012 linee di indirizzo per la razionalizzazione ed armonizzazione del numero delle prestazioni ed assistenze delle Cassa Edili del Veneto in chiave di loro omogeneizzazione su base regionale; tale tavolo sarà finalizzato a conservare/potenziare/rimodulare solo quelle prestazioni individuate come "rilevanti", perché rispondenti ad esigenze di fidelizzazione del rapporto tra imprese e lavoratori, codificando inoltre regole uguali su tutto il territorio regionale per la maturazione del diritto alla loro erogazione.

In sede provinciale le parti procederanno in via preliminare ad una ricognizione delle prestazioni ed assistenze contemplate dal regolamento ad oggi applicato dalla Cassa Edile di Vicenza mirato ad accertarne l'entità dell'effettiva fruizione nel corso dei più recenti esercizi, sulla base dei dati relativi alle richieste pervenute dai lavoratori iscritti, in modo da verificare la loro attualità ed interesse per i medesimi lavoratori.

In tale ottica le parti intendono nel frattempo dedicare specifica attenzione ed impegno alle seguenti problematiche:

- riorganizzazione della "governance" della Cassa Edile di Vicenza che

Vicenza 18 aprile 2012

dovrà avvenire con l'adesione ai modelli di statuto tipo che si stanno definendo a livello nazionale, fatta salva la valutazione, nell'adozione di tali modelli, degli adeguamenti imposti dalla peculiarità della bilateralità esistente nella Regione Veneto.

Nell'ambito del complessivo intervento di riordino statutario sopraprevisto le parti sollecitano le rispettive rappresentanze in seno al Comitato di gestione dell'Ente ad adottare tempestivamente le opportune iniziative che nel rispetto delle deliberazioni e direttive emanate dalla stessa CNCE e delle indicazioni degli organi sindacali di controllo e comunque con la salvaguardia del principio essenziale di prudenza e limitazione di rischio degli impieghi patrimoniali, consentano di conseguire risultati di maggiore redditività nella gestione del patrimonio anche al fine di rafforzare le risorse a disposizione per l'erogazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali.

- creazione di una Banca dati comune ai 3 Enti Bilaterali (Cassa Edile, CPT, Centro Edile "A. Palladio") volta a consentire il controllo e monitoraggio sulla corretta iscrizione e movimentazione all'interno dell'intero sistema della bilateralità territoriale del personale che risulta in forza alle imprese iscritte presso uno qualsiasi dei tre Enti bilaterali, in modo da permettere a ciascun Ente di poter meglio esplicitare la sua attività istituzionale di supporto alle singole imprese e relative maestranze.

Le informazioni, che non rivestano contenuti sensibili personali, contenute in tale banca dati, che dovrà essere allocata quanto prima presso la Cassa Edile di Vicenza, saranno sottoposte alla valutazione dei Comitati di gestione e/o Consigli di Amministrazione di ciascuno dei 3 Enti.


La stessa banca dati dovrà essere predisposta in modo da permettere, quando reso attivo e disponibile, il collegamento in rete e lo scambio di dati con analoghe banche dati e server regionali che fossero costituite dalle parti a livello regionale e/o nazionale per le medesime finalità.

Il tavolo congiunto a livello regionale affronterà anche temi come l'unificazione dei sistemi informatici e gestionali delle Casse e il progressivo allineamento di alcune aliquote di contribuzione, anche in conformità ai principi già richiamati e sanciti nell'Accordo interprovinciale del 20 maggio 2008 che ha dato luogo all'attivazione della "Trasferta Veneta", in funzione di una progressiva riorganizzazione dei sistemi di "governance" delle Casse Edili del Veneto, cui ispirarsi anche per l'avvicinamento dei sistemi di gestione degli altri Enti Bilaterali (Scuole/CPT).

#### 4) Trasferta Veneta

Le parti provinciali riconfermano la loro piena adesione ai contenuti della "Trasferta veneta", attivata a decorrere dal 1° ottobre 2010, in quanto iniziativa che favorisce l'efficienza e la semplificazione delle procedure per la gestione del comparto delle costruzioni del Veneto nonché il ruolo strategico che la bilateralità può ricoprire al fine di contrastare il lavoro irregolare.

Per quanto sopra le parti provinciali si impegnano a collaborare con la

A series of handwritten signatures in black ink, including a large stylized 'A', a signature with 'A.C.' below it, and several other illegible signatures.

Commissione tecnica, quale prevista al punto 5) dell'Accordo interprovinciale del 20 maggio 2008 che dovrà svolgere un'attività di monitoraggio dell'iniziativa, per la verifica e successiva messa a disposizione delle parti promotrici, degli indicatori forniti dal server regionale circa la movimentazione del personale tra le Casse aderenti e gli effetti economici che ne sono derivati per le stesse Casse allo scopo di individuare le eventuali misure compensative nonché gli ulteriori interventi integrativi che emergano come opportuni per facilitare l'applicazione della predetta regolamentazione evitando possibili criticità in capo ai singoli territori coinvolti.

### 5) Iscrizione impiegati in Cassa Edile

Le parti ribadiscono il reciproco interesse a verificare la fattibilità della possibilità di iscrizione degli impiegati in Cassa Edile, ritenendo che la promozione di tale iniziativa possa contribuire ad ampliare significativamente le risorse movimentate dalla Cassa Edile con positive ricadute per l'operatività e visibilità dell'Ente.

Anche sulla base della ricognizione delle esperienze in tal senso già attivate in altri territori, l'inserimento degli impiegati potrebbe, in una prima fase sperimentale, avvenire secondo i seguenti principi:

- iscrizione del lavoratore su base volontaria
- aliquota di contribuzione diversa da quella prevista per gli operai, sia come misura percentuale, in quanto finalizzata a garantire solo alcune prestazioni di natura assistenziale ed integrativa (ad es. assistenze sanitarie personali e per familiari, assistenze per coperture spese scolastiche figli, etc.), sia come ripartizione tra azienda e lavoratore, poiché la maggiore quota di contribuzione sarebbe comunque a carico dell'impiegato stesso.

L'avvio e messa a regime di tale progetto dovrà in ogni caso conformarsi all'eventuale sopravvenire di una regolamentazione della materia che ANCE Veneto e OO.SS. Regionali dovessero convenire a livello regionale.

### 6) Contrasto al lavoro irregolare

Le parti valutano positivamente le iniziative che, nel corso degli ultimi anni, sono state congiuntamente attivate in provincia di Vicenza nei confronti di organi istituzionali e di vigilanza per contrastare la diffusione del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel comparto delle costruzioni, anche a mezzo della valorizzazione del ruolo che per supportare tali azioni di contrasto può essere svolto dagli Enti Bilaterali.

Vi è peraltro la comune consapevolezza e preoccupazione che l'odierna situazione di crisi del settore può favorire il proliferare di operatori "anormali" in grado di inquinare la trasparenza del mercato ed alterare le regole della corretta concorrenza e per tale ragione si conviene sull'opportunità di promuovere ulteriori iniziative mirate a consolidare la regolarità e sicurezza nei cantieri individuando come priorità:

- la stipula di accordi con le stazioni appaltanti mirati ad attivare la contrattazione d'anticipo nella logica di assicurare il rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa territoriale anche per quanto concerne gli adempimenti di denuncia e di contribuzione agli Enti Bilaterali territoriali;
- la responsabilizzazione di tutte le figure rientranti nella filiera direzionale di cantiere (Direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del lavori) in ordine alla necessità di pretendere la puntuale applicazione dei contratti nazionali e provinciali specifici del settore edile per tutto il personale di cantiere comunque adibito contrastando il ricorso a forme alternative di inquadramento contrattuale;
- gli adeguamenti, da parte di tutte le imprese esecutrici, agli indici di congruità di incidenza della manodopera stabiliti dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 in sede di denuncia degli imponibili alle Casse Edili;
- la sensibilizzazione delle singole stazioni appaltanti sulla necessità di aggiudicare i singoli lavori secondo parametri rispondenti ad un corretta valutazione dell'incidenza del costo della manodopera rapportato alla reale tipologia dei singoli interventi affidati;
- la promozione dell'adesione, da parte dei singoli Enti bilaterali territoriali, ai principi della responsabilità sociale e alle relative procedure di certificazione;  
il contrasto dell'utilizzo del lavoro autonomo "irregolare" nei singoli cantieri;
- l'avvio di un confronto con le pubbliche autorità e con tutti gli ordini professionali competenti al fine di introdurre, anche nell'ambito dei lavori privati, la certificazione di regolarità contributiva durante tutte le fasi lavorative come elemento di ulteriore deterrenza del lavoro irregolare.

#### 7) Tesserini di cantiere

Le parti convengono sulla necessità di dotare tutti i lavoratori operanti in cantiere di un unico modello di tesserino di riconoscimento.

Tale tesserino sarà fornito dalla Cassa Edile, adoperandosi le parti territoriali per la promozione di apposita intesa in sede regionale che permetta l'adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.

#### 8) Osservatorio provinciale sull'edilizia

Al fine di sostenere la diffusione di un'edilizia sempre più regolare e di opporsi a possibili infiltrazioni malavitose nel settore, le parti promuoveranno la costituzione di un osservatorio a livello provinciale in cui possano confluire i dati informativi raccolti dagli Enti di vigilanza (Inps, Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro), dalla regione (Spisal), dalle istituzioni (Procure, Questure,

Comuni), dagli Enti Bilaterali e da Unioncamere.

Le parti si attiveranno affinché le Casse Edili vengano altresì messe nella condizione di accedere alle Notifiche Preliminari, in quanto dati che unitamente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del DURC, possono contribuire ad una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:

- Il contrasto al lavoro nero tramite la costituzione di un archivio comune, dove vengano raccolte le informazioni/prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire in specie nella cantieristica pubblica e privata (recupero dell' evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, ecc.).

#### 9) Lavoratori migranti

A fronte della significativa presenza di lavoratori migranti nel territorio provinciale, le parti invitano il Centro Edile "A. Palladio" a verificare la possibilità di avviare percorsi mirati di formazione sull'accesso alla lingua italiana, sulla gestione degli orari e dell'accesso al cantiere, sulla formazione territoriale, sulla comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.

#### 10) Previdenza complementare contrattuale

Le parti si impegnano a valutare tutte le iniziative che possano risultare utili a favorire la crescita e l'adesione dei lavoratori alla previdenza integrativa dei fondi di origine contrattuale incentivandola attraverso apposita attività promozionale, che potrà svilupparsi secondo linee condivise a livello regionale e nazionale.

#### 11) Borsa lavoro e formazione professionale

Le parti si richiamano integralmente agli impegni ed obiettivi sul tema indicati nel protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale nel Veneto, aderendo pertanto alla sperimentazione del Progetto "Borsa Lavoro" inteso quale "strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata".

In tale ambito aderiscono alla creazione di un "database" a livello regionale,

Vicenza 18 aprile 2012

realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili. Tale "database", sarà localmente messo a disposizione del Centro Edile "A.Palladio" per estrarne i profili di interesse.

Le imprese interessate potranno rivolgersi allo stesso Centro per chiedere percorsi formativi mirati, auspicabilmente definiti in forma comune tra la rete delle Scuole Edili del Veneto, per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento presso le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Vicenza dei profili prescelti.

Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo all'Amministrazione provinciale di Vicenza.

In tale ottica verrà valorizzato il ruolo anche del Centro Edile "A. Palladio" per la certificazione, tramite lo strumento del libretto formativo già attivato dallo stesso Centro, della professionalità e del bilancio delle competenze possedute, come azione propedeutica alla gestione della stessa Borsa lavoro.

## 12) Anagrafe RLS


In attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale nel Veneto le parti convengono che l'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso il CPT di Vicenza.

Tale anagrafe sarà alimentata dalle segnalazioni relative alla elezione degli RLS aziendali che dovranno essere effettuate dalle singole imprese edili eventualmente interessate.

Al CPT perverranno altresì gli eventuali verbali e richieste di consulenza degli stessi RLS relative all'attuazione/implementazione delle procedure ed iniziative in materia di sicurezza, igiene prevenzione nei cantieri e nelle strutture d'impresa così che le parti possano monitorare tali condizioni nonché adottare le iniziative valutate quali più opportune per soddisfare le esigenze manifestate dagli stessi RLS, anche sotto il profilo dell'attivazione, d'intesa con il CPT ed in sinergia con il Centro Edile "A. Palladio", delle eventuali iniziative mirate volte a soddisfare specifici fabbisogni formativi in tema di sicurezza sul lavoro

## 13) Protocolli di legalità

Le parti, facendo riferimento ai contenuti dei Protocolli di legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed ANCE nonché agli

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A', 'CPT', a stylized 'K', 'Ac', and several other illegible marks.

Vicenza 18 aprile 2012

ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale mirati a prevenire i tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori - servizi e forniture in opera, si impegnano in sede locale, attraverso il coinvolgimento della Prefettura di Vicenza, ad indirizzare tutte le stazioni appaltanti operanti nella provincia all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi dimensione riconducibili al comparto delle costruzioni.

**14) Regolamentazione dell'attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del Rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST).**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 87 del vigente c.c.n.l. edilizia industriale ed in applicazione degli indirizzi contenuti nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da ANCE Veneto e Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL del Veneto le parti convengono quanto segue:

**RLS**

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Di tale nomina viene data comunicazione al CPT al fine dell'inserimento del nominativo nell'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili costituita presso lo stesso CPT di Vicenza.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.


Di tale nomina viene data comunicazione al CPT di Vicenza ai medesimi fini di cui sopra.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.

Di tale nomina viene data comunicazione al CPT di Vicenza ai medesimi fini di cui sopra.

Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

 The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including what appears to be a stylized signature, a set of initials, and several other illegible marks. The text 'Pagina 8 di 32' is printed in the center of this section.

Vicenza 18 aprile 2012

In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.

Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto dell'RLST.

Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; in particolare:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Vicenza 18 aprile 2012

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.

Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal vigente c.c.n.l. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvedono durante l'orario di lavoro l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori, di cui le parti si impegnano a favorire un'elaborazione congiunta ed uniforme a livello regionale.

Per l'espletamento di tale attività l'Organismo paritetico territoriale di settore potrà in via provvisoria convenzionarsi e collaborare anche con l'Organismo territoriale industriale del settore manifatturiero, fatta in ogni caso salva la

Vicenza 18 aprile 2012

rispondenza della formazione che verrà impartita alle specifiche esigenze e peculiarità del comparto edile.

Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

#### **RLST**

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale;

Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.

Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il RLST esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s. m.i., esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

Prima di procedere ai sensi della lettera m) di cui al precedente comma 7

Vicenza 18 aprile 2012

(ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro) il RLST è tenuto ad informare il CPI di Vicenza, che sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delibererà in merito all'adozione delle necessarie misure.

Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, c. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, c. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, c. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al CPI di Vicenza la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale

Vicenza 18 aprile 2012

documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dall'RLST il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi al CPT di Vicenza contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT di Vicenza come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le decisioni al riguardo assunte dal CPT per la composizione delle divergenze insorte sono vincolanti per l'impresa e l'RLST

Per la provincia di Vicenza è designato congiuntamente dalle OO.SS. provinciali numero 1 RLST.

Per il finanziamento dell'attività dell'RLST, ANCE Vicenza ed OO.SS. provinciali, in conformità a quanto previsto dal Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da ANCE Veneto e Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL del Veneto, convengono di istituire un nuovo contributo denominato "Contributo Funzionamento RLST", in misura dello 0,02% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

In applicazione delle previsioni contenute nel Protocollo Regionale del 15 dicembre 2011, a fronte dell'istituzione del nuovo "Contributo Funzionamento RLST" lo stesso sarà enucleato tramite riduzione in pari misura del "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" che passerà quindi dall'attuale misura dello 0,15% alla nuova misura dello 0,13%, fatto salvo quanto di seguito previsto per le imprese dove già operi l'RLS.

Le parti convengono altresì che al finanziamento dell'attività dell'RLST siano destinate le risorse fin qui accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza nel fondo provvisorio di accantonamento, denominato "Fondo finanziamento tecnico della sicurezza", la cui dotazione provvisoria era stata definita con precedenti accordi in un ammontare pari ad € 40.000,00.

Pagina 13 di 32

Vicenza 18 aprile 2012

Poichè, a termini di quanto previsto dall'art. 87 del vigente c.c.n.l. edilizia industriale, i costi dell'RLST non possono essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale per cui l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS.

Le imprese di cui sopra non saranno tenute quindi tenute al versamento del nuovo "Contributo Funzionamento RLST".

A fronte di quanto sopra le predette imprese dovranno appositamente segnalare l'operatività dell'RLS aziendale alla Cassa Edile di Vicenza che metterà a disposizione delle parti provinciali le informazioni così raccolte, per l'incrocio dei dati con l'anagrafe degli RLS costituita presso il CPT di Vicenza.

Per le predette imprese il "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" continuerà ad essere versato alla stessa Cassa Edile nella misura dello 0,15% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

Le risorse complessivamente raccolte, o già a disposizione della Cassa Edile di Vicenza, per il finanziamento dell'attività dell'RLST saranno riversate dalla stessa all'apposita destinazione che sarà definita e comunicata alla stessa Cassa Edile dalle OO.SS. Regionali.

Fino a tale indicazione le risorse resteranno accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza, salvo poter essere messe nel frattempo a disposizione delle OO.SS. Provinciali, a seguito di loro richiesta congiunta, per il sostegno dell'attività dell'RLST ove già entrato in operatività a livello provinciale prima della definizione della destinazione a livello regionale delle risorse destinate a supportarne il funzionamento.

Avuto l'incarico, il RLST riceverà una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati al CPT di Vicenza, in collaborazione con il Centro Edile "A. Palladio", secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il RLST provinciale dovrà comunque essere designato o eletto dalle OO.SS. nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza

Vicenza 18 aprile 2012

lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.

Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto dell'RLST e del RLSSP.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo.

Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008 e e s.m.i.

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le parti si richiamano integralmente ai contenuti dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA**


Le parti convengono che si adegueranno alle successive, eventuali indicazioni in materia di attività degli RLS -RLST che dovessero pervenire dal tavolo congiunto di confronto del settore che si attiverà in sede nazionale per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

A fronte della frequente presenza contemporanea nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, si rende infatti opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate a livello nazionale al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.

In particolare tale tavolo nazionale congiunto di confronto dovrà individuare regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.

#### **15) Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)**

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 18 giugno

A series of handwritten signatures in black ink, including the letters 'Atti', 'Ac', and several stylized initials and names.

Vicenza 18 aprile 2012

2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso, e dal protocollo 15 dicembre 2011 firmato da Ance e da Feneal -UIL - Filca -CISL e Fillea -CGIL del Veneto, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Vicenza e a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, un indicatore determinato dalle Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali predefiniti dall'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del c.c.n.l. edilizia industriale:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Vicenza.

Le parti provinciali procederanno ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime parti procederanno annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Vicenza 18 aprile 2012

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti.

Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.

Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile per l' Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima riportata nella tabella di seguito allegata per tutta la validità del presente contratto e quindi fino a tutto il 31 dicembre 2013, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

7° livello Quadro	Euro 0,25
7° livello	Euro 0,25
6° livello	Euro 0,22
5° livello	Euro 0,18
4° livello	Euro 0,17
3° livello	Euro 0,16
2° livello	Euro 0,15
1° livello	Euro 0,12

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo orario è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore al 30%.

Vicenza 18 aprile 2012

Le Parti sociali provinciali si incontrano entro il mese di dicembre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è quantificato in quote orarie.

Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.


Ai fini di cui sopra l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

- ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, entrambi come comunicati dalle Parti sociali provinciali.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle



Vicenza 18 aprile 2012

Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) esclusivamente nella misura minima provinciale del 30%, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese in misura commisurata fino ad un massimo di 173 ore mensili, alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le seguenti casistiche:

- ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali,
- ore di congedo per maternità e paternità;
- ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile della Provincia di Vicenza, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza, relativamente all'anno di costituzione.

Vicenza 18 aprile 2012

Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2012 dopo il 1° aprile 2012) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le parti, anche a seguito di ricognizione degli esiti di eventuali regolamentazioni di contenuto analogo adottate in altre province, verificheranno, nel corso della vigenza del c.c.p.l. entro e non oltre il 31 dicembre 2012, la possibilità di procedere all'erogazione dell'EVR al personale operaio tramite forme di accantonamento e pagamento tramite la Cassa Edile di Vicenza, subordinatamente alla condizione che tale forma di pagamento non comporti aggravii del regime contributivo e fiscale relativo all'istituto retributivo per aziende e lavoratori.

\* \* \*

In sede di prima applicazione le Parti sociali provinciali concordano gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Al fine di cui sopra le parti procederanno alla ricognizione dell'andamento del settore a livello provinciale per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2012 secondo lo schema concordato e riportato nell'Allegato 1 al presente Accordo di rinnovo

Le Parti sociali provinciali comunicano, anche ai fini della prima erogazione entro il 30 giugno 2012, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza:

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, con validità dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella

A2

Vicenza 18 aprile 2012

misura minima provinciale, con validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo parametro aziendale.

Le Parti sociali provinciali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti a decorrere dal 26 aprile 2012, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli appositi accordi interconfederali ovvero dal contratto collettivo di lavoro che verrà stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.167/2011 (Testo Unico Apprendistato).

#### 16) Prestazione sperimentale carenza malattia Cassa Edile

Le Parti sociali provinciali, visto quanto previsto dall'art. 38 comma 8 punto 4) dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 e s.m.i. convengono quanto segue:

In via sperimentale, con decorrenza dal 1° ottobre 2012 viene istituita una nuova prestazione sperimentale della Cassa Edile di Vicenza denominata "Prestazione per carenza malattia" con le modalità di seguito indicate:

- Riconoscimento, da parte della Cassa Edile di Vicenza a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2014 della copertura economica dei primi 3 giorni, finora oggetto di carenza, per un solo evento di malattia di durata non superiore a 6 giorni, intervenuto nel periodo di riferimento come di seguito specificato, solo nei confronti dei lavoratori operai ed apprendisti operai per i quali risultino denunciate almeno 1760 ore ordinarie effettivamente lavorate nel corso dell'anno Cassa Edile (1° ottobre - 30 settembre anno precedente) immediatamente precedente il periodo 1° ottobre 2012 - 30 settembre 2013 e 1° ottobre 2013 - 30 settembre 2014 di insorgenza del predetto evento.

Ai fini del riconoscimento della predetta prestazione subordinata al raggiungimento della soglia minima di ore ordinarie effettivamente lavorate denunciate nell'anno Cassa Edile di riferimento come sopra individuata, alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate nei confronti dei lavoratori interessati solo ed esclusivamente le ore di assenza per malattia comune dovute a prolungati eventi morbosi a carattere invalidante o grave che possiedano le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 21 luglio 2000 n. 278, dimostrate da idonea documentazione medica prodotta dal lavoratore ed

Vicenza 18 aprile 2012

esibita alla Cassa Edile nonché le ore di mancata prestazione lavorativa per intervento della Cassa integrazione guadagni per avversità metereologiche autorizzate dall'Inps competente fino ad un massimo di 160 ore annue.

- La prestazione a carico della Cassa Edile di Vicenza per le 3 giornate di carenza per 1 solo evento sarà pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia per il coefficiente 0,500;

- L'erogazione del richiamato trattamento per i primi 3 giorni di malattia, con le modalità sopra richiamate, avverrà sotto forma di prestazione assistenziale a carico della Cassa Edile di Vicenza, che a tal fine dovrà predisporre le opportune regolamentazioni, con copertura dei relativi costi attraverso l'utilizzo delle risorse conseguite con il contributo di finanziamento alla stessa Cassa, se del caso anche attivando forme di copertura assicurativa dei medesimi costi stimati;

- previsione, quale ulteriore requisito condizionante il riconoscimento dei predetti trattamenti da parte della Cassa Edile di Vicenza, dell'acquisizione tramite l'azienda di idonea certificazione medica cartacea o telematica comprovante l'assenza fin dal 1° giorno di malattia;

- prestazione riconosciuta solo agli operai ed apprendisti operai di imprese in regola con il versamento dei contributi alla Cassa Edile di Vicenza;

- prestazione riconosciuta dalla Cassa Edile di Vicenza su domanda del lavoratore interessato presentata attraverso l'impresa da inviare entro e non oltre 60 gg. dall'inizio della malattia pena la decadenza dall'accesso alla prestazione, corredata da copia del certificato medico on-line acquisito dall'azienda e sempre che i giorni di carenza per cui si richiede la prestazione coincidano con giornate lavorative.

La sperimentazione cesserà con il 30 settembre 2014.

Entro tre mesi da tale data le parti si incontreranno per valutare, anche in relazione ai dati statistici forniti dalla Cassa Edile di Vicenza, l'andamento complessivo delle assenze per malattia, con particolare riferimento alle casistiche oggetto della presente regolamentazione sperimentale e alle dimensioni aziendali dove si sono verificate, per tutte le valutazioni e/o le determinazioni di merito.

Le parti convengono infine che, laddove in vigenza della predetta

Vicenza 18 aprile 2012

sperimentazione, dovessero sopravvenire modifiche contrattuali nazionali in materia di carenza di malattia si incontreranno per valutarne gli effetti e per l'eventuale recepimento delle statuizioni nazionali ovvero per l'adozione di diverse regolamentazioni in sede territoriale.

Di quanto sopra le parti daranno infine comunicazione al Comitato di Gestione della Cassa Edile di Vicenza per le attuazioni operative di merito.

#### **17) Premio sperimentale "Stabilità aziendale veneta" (Premio SAV)**

Le parti convengono di prorogare fino a tutta l'annualità che si chiuderà con il 31 dicembre 2013 l'erogazione del cosiddetto "premio sperimentale di stabilità aziendale" per il personale operaio secondo la disciplina, condizioni e modalità di riconoscimento previste nel precedente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 27 ottobre 2006, disciplina condizioni e modalità che rimangono pertanto inalterate.

Limitatamente all'erogazione relativa all'annualità 2011, fin qui rimasta sospesa, le parti convengono che essa avverrà in sede di corresponsione delle retribuzioni relative al mese di luglio 2012.

La sperimentazione cesserà con il 31 dicembre 2013 salvo diverse intese raggiunte a livello territoriale entro e non oltre i tre mesi dalla data sopraindicata.


#### **18) Prestazione sperimentale maltempo apprendisti operai**

Le parti convengono di prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2013 l'erogazione della prestazione sperimentale per maltempo apprendisti operai erogata dalla Cassa Edile di Vicenza secondo la disciplina, condizioni e modalità di riconoscimento previste nel precedente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 27 ottobre 2006, disciplina condizioni e modalità che rimangono pertanto inalterate.

#### **19) Trasferta operai**

Le parti convengono che l'articolato trasferta del c.c.p.l. 27 ottobre 2006 venga così modificato:

"All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, e comunque oltre 5 Km. dai predetti luoghi (sede o cantiere), spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left, several smaller initials, and a signature on the right that appears to be 'P. B.'.

a) cantiere sito fino a 12 Km. dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	C	11,25;
opera		
i qualificati	C	11,75;
operai specializzati	C	12,25;
operai super specializzati	C	13,25;

b) cantiere sito oltre 12 Km. e fino a 40 Km. dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	C	17,25;
operai qualificati	C	18,25;
operai specializzati	C	18,75;
operai super specializzati	C	19,75;

c) cantiere sito oltre 40 Km. dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	C	21,25;
operai qualificati	C	22,25;
operai specializzati	C	23,25;
operai super specializzati	C	24,25;

Le predette diarie verranno erogate nel rispetto degli importi minimi sopra individuati per ogni e sola giornata di trasferta purchè vi sia prestazione nel cantiere di destinazione di almeno 5 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana e si intendono risarcitorie di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio per giungere al cantiere di destinazione e rientro, ancorché effettuato con utilizzo di mezzi pubblici e/o aziendali di trasporto ovvero con mezzo proprio, salvo quanto previsto ai successivi commi e/o eventuali condizioni di miglior favore già esistenti in azienda, restando quindi libero il dipendente di scegliere se recarsi in cantiere con mezzi pubblici/aziendali ovvero con mezzo proprio senza che ciò comporti modifica del trattamento di trasferta come sopra previsto.

A fronte dell'erogazione delle predette diarie l'impresa non avrà l'obbligo di fornire il pasto ed il lavoratore dovrà provvedere personalmente alle spese per il vitto e la refezione meridiana e dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Nel caso di prestazione lavorativa, dal lunedì al venerdì, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati in misura ridotta del 50%.

Nel caso di prestazione lavorativa, nella sola giornata di sabato, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati, con apposito codice identificativo, in misura pari al 100%.

Al personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori sarà corrisposta oltre alla diaria giornaliera di trasferta

di cui sopra un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo forfettariamente determinato per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che ha recepito quanto già previsto dall'art. 1° del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile regolamentazione operai poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprensiva di ogni incidenza.

Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 - 2° comma C.C.

Ove il lavoratore sia comandato a recarsi presso il cantiere di destinazione con l'utilizzo di mezzo proprio in aggiunta all'indennità di trasferta prevista nei precedenti commi gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per ogni chilometro di percorrenza calcolato dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione come definito al comma 1° in ragione per chilometro calcolato su autovetture come di seguito specificato:

A) Percorrenze medie annue documentabili fino a 15.000 km.

vetture fino a 1400 cc.	€ 0,48
vetture oltre 1400 cc. e fino a 1800 cc.	€ 0,54
vetture oltre 1800 cc.	€ 0,60

B) Percorrenze medie annue documentabili comprese fra 15.000 e 30.000 km.

vetture fino a 1400 cc.	€ 0,47
vetture oltre 1400 cc. e fino a 1600 cc.	€ 0,53
vetture oltre 1600 cc.	€ 0,59

C) Percorrenze medie annue documentabili superiori a 30.000 km.

vetture fino a 1400 cc.	€ 0,46
vetture oltre 1400 cc. e fino a 1600 cc.	€ 0,52
vetture oltre 1600 cc.	€ 0,58

Vicenza 18 aprile 2012

La diaria di trasferta di cui sopra non comporta le spese di eventuale pernottamento.

Nel caso in cui la distanza del cantiere di destinazione del personale rispetto alla sede dell'impresa comporti, fermo sempre restando che l'orario di lavoro decorrerà sempre dall'inizio della prestazione in cantiere, percorrenze di andata/ritorno per il tragitto sede impresa/cantiere superiori alle 3 ore complessive nella singola giornata lavorativa l'azienda si adopererà per favorire il pernottamento in luogo ed in tal caso la trasferta verrà definita in forma forfettaria monetaria anche individuale e onnicomprensiva tenuto conto della zona d'impiego e delle relative difficoltà di raggiungimento; nel caso l'azienda opti invece per la fornitura diretta o il rimborso a piè di lista del costo del vitto giornaliero e dell'alloggio, il rimborso delle ulteriori spese non documentabili avverrà entro una soglia massima corrispondente a quella di esenzione da imponibilità contributiva e fiscale stabilita dal D.Lgs. 314/97 (attualmente = Euro 15,49).

Resta ferma la possibilità di convenire in sede aziendale trattamenti diversi da quanto precedentemente previsto.

In alternativa a quanto previsto al punto precedente, oltre alla diaria monetaria di cui sopra, la ditta provvederà direttamente per le spese di pernottamento e di vitto serale e prima colazione; in alternativa il lavoratore avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese relative nei limiti della normalità (per pasto serale, prima colazione e pernottamento) ed in luoghi autorizzati dall'impresa.


Le parti infine convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione come definito al comma 1°.

### 1° Chiarimento a verbale

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

### 2° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che al personale in forza presso le imprese edili comandato alle mansioni di autista, venga riconosciuta per le sole giornate in cui svolge la sua prestazione al di fuori del luogo di assunzione quale definito

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The text 'Pagina 26 di 32' is printed in the center of this section.

al comma 1° ed in quanto l'attività dallo stesso esercitata si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro, identificabile appunto nella sede di assunzione così come definita al comma 1°, (restando irrilevante che l'attività di trasporto, ritiro e/o consegna merci avvenga o possa avvenire in più luoghi e/o cantieri), un'indennità di trasferta con le seguenti modalità:

a) nell'ipotesi in cui il personale di cui sopra sia comandato a recarsi unitamente al personale di cantiere con automezzi aziendali in uno specifico cantiere per ritirare il mezzo che dovrà movimentare, con rientro sempre unitamente al personale di cantiere presso la sede di assunzione, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) alle stesse condizioni e modalità previste per il personale operaio di cantiere;

b) nell'ipotesi in cui la prestazione del personale di cui sopra si espliciti partendo con il mezzo direttamente dalla sede di assunzione e facendovi rientro con lo stesso mezzo, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) con modulazione da parte dell'impresa, in misura non inferiore al 50% degli importi come individuati ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo, in relazione alle distanze raggiunte in sede di prestazione di guida e al disagio connesso.

Le parti convengono altresì che in tale ipotesi la diaria sarà erogata a condizione che la prestazione di guida del mezzo aziendale abbia comportato la necessità della presenza fuori della sede di assunzione durante la pausa meridiana e si sia comunque svolta per almeno 4 ore complessive durante la giornata lavorativa, di cui almeno 1 dopo la pausa meridiana.

Convengono altresì che in tale ipotesi la diaria giornaliera di trasferta non venga erogata laddove, in forza di preesistenti accordi e/o prassi aziendale, l'impresa provveda direttamente al pasto per il personale autista ovvero rimborsi a piè di lista le spese relative.

Le parti infine confermano che l'erogazione delle diarie di trasferta al personale autista, secondo quanto previsto nel presente chiarimento a verbale, non determina il venir meno della natura discontinua delle prestazioni svolte dal predetto personale e che, salvo diverso accordo intervenuto in sede di assunzione o successivamente tra impresa e lavoratore, l'assunzione del personale autista discontinuo si intende fatta per il medesimo orario normale contrattuale di lavoro del personale operaio di cantiere.

### 3° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che l'armonizzazione dei trattamenti di trasferta preesistenti a livello aziendale con quanto previsto dal presente articolo avvenga in modo da assicurare al personale già in forza e fruente il trattamento di trasferta condizioni complessive, per quanto attiene alla copertura delle spese da sostenere da parte del lavoratore, non inferiori a quelle già praticate a livello aziendale


**20) Testo coordinato contratto provinciale integrativo**

Le parti sociali provinciali si impegnano a procedere entro il 30 giugno 2012 alla redazione del testo coordinato del nuovo contratto integrativo territoriale della provincia di Vicenza con le modifiche/integrazioni apportate dal presente Accordo di rinnovo al precedente Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2006.

Le parti concordano di considerare abrogate entro la medesima data tutti le previsioni di accordi integrativi provinciali precedenti non riportate nel nuovo testo coordinato, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.

**21) Decorrenza e durata**

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo territoriale della provincia di Vicenza entra in vigore dal 1° aprile 2012, salvo le diverse decorrenze previste per singoli istituti e regolamentazioni ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2013, intendendosi prorogato oltre tale data in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie e comunque fino alla diversa eventuale nuova data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del vigente c.c.n.l. edilizia industriale.



## ALLEGATO 1

### VERBALE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI PROVINCIALI E DI DETERMINAZIONE DELL'E.V.R.

Oggi, \_\_\_\_ giugno 2012, in Vicenza, si sono riuniti:

- ANCE Vicenza - Sezione Costruttori Edili della Provincia di Vicenza e, in ordine alfabetico,
  - la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. U.I.L. - della provincia di Vicenza;
  - la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. C.I.S.L. Di Vicenza,
  - la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A - C.G.I.L. Di Vicenza
- (d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali provinciali)

per gli adempimenti previsti dall'articolo 38, terzo comma, lettera f), del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso, e dagli articoli del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 aprile 2012, i quali prevedono che, ai fini della determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le Parti sociali provinciali si incontrano per:

- individuare l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi;
- il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri provinciali;
- il riconoscimento e la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 38, nonché 12 e 46, del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso.

#### Constatato che:

- per gli anni solari 2010 e precedenti sono disponibili i dati relativi a: numero di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza; monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza; ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza; rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza;
- nel triennio 2008-2010, il numero medio di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza, si è assestato con una flessione pari a circa il \_\_\_\_% rispetto al numero

medio del triennio 2007-2009;

- nel triennio 2008-2010, il monte salari medio denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza si è assestato con una flessione pari a circa il \_\_\_% rispetto al valore medio del triennio 2007-2009;

- nel triennio 2008-2010, il valore medio delle ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza si è assestato con una flessione pari a circa il \_\_\_% rispetto al valore medio del triennio 2007 - 2009;

- nel triennio 2008-2010, il valore medio del rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza presenta una variazione positiva rispetto al valore medio del triennio 2007 - 2009,

**Tutto ciò constatato e premesso, le Parti sociali provinciali convengono di:**

- individuare quale indicatore/parametro provinciale di propria competenza, in termini di qualità e competitività nel territorio della Provincia di Vicenza, il rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza;

- di attribuire al Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la Provincia di Vicenza incidenza ponderale limitata al 5% considerata la sua collocazione temporale datata che lo rende poco significativo quale indicatore in grado di attestare l'andamento recente del settore a livello provinciale nonché di attribuire a ciascuno degli altri indicatori/parametri provinciali incidenza ponderale da 20% a 30%, pesando maggiormente specifici indicatori/parametri in considerazione anche della decorrenza contrattuale prevista per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nonché dell'attualizzazione del triennio di riferimento, come di seguito riportato:

Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la Provincia di Vicenza	5,00%
Numero medio di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza	20,00%
Monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza	30,00%
Ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza	20,00%
Rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza	25,00%

- con riferimento a quanto indicato nel punto precedente, indicare nell'anno 2010 l'ultimo anno solare che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati, e di conseguenza, il triennio 2008 - 2010 quale triennio di riferimento da comparare con il triennio 2007 - 2009 immediatamente precedente;

**Per effetto di quanto constatato e convenuto, le Parti sociali provinciali danno atto che:**

ai fini della verifica a livello aziendale, si considera il triennio 2008 - 2010 quale triennio di riferimento da comparare con il triennio 2007 - 2009 immediatamente precedente;

gli indicatori/parametri aziendali, per la verifica a livello aziendale, sono costituiti da:

ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, non computando le ore per cassa integrazione;

volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge;

L'impresa corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale e riportata nella tabella allegata in corrispondenza di ciascun livello di inquadramento commisurata ad un massimo di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

L'impresa corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale e riportata nella tabella allegata in corrispondenza di ciascun livello di inquadramento qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, commisurato ad un massimo di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese, qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, solo una delle variazioni dei due indicatori/parametri aziendali risulti pari o positiva;

l'impresa non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative;

le nuove imprese costitutesi nel 2009, 2010 o nel 2011 corrisponderanno gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata al punto precedente;

per le imprese costitutesi nel 2008 e 2007, l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

A tali fini si considerano solo gli anni solari in cui la società ha svolto la sua attività normale per 12 mesi; i predetti importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sono corrisposti per gli operai, gli impiegati e gli apprendisti impiegati ed operai per il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012;

Per quanto sopra esposto, sono riportati in allegato i valori orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi determinati in cifra fissa con decorrenza dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e dagli accordi e contratti collettivi.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra indicato alla Cassa Edile di Vicenza, ai fini della pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

Le Parti sociali provinciali si riservano di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti a decorrere dal 1° luglio 2012, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli appositi accordi interconfederali ovvero dall'eventuale contratto collettivo di lavoro stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.167/2011 (Testo Unico Apprendistato).

7° livello Quadro	Euro .....
7° livello	Euro ....
6° livello	Euro ....
5° livello	Euro ....
4° livello	Euro ....
3° livello	Euro ....
2° livello	Euro ....
1° livello	Euro ....

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_ giugno 2012

ANCE Vicenza

Fc.N.E.A.I.L. - U.I.L.

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.